



COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale n. 51 del 10 febbraio 2020 (risol. N. 126)

Oggetto: Convenzione tra l'Associazione Raggiolisole e i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle concernente il finanziamento dei costi di gestione del Nido d'Infanzia del Distretto di Blenio.

Gentili presidente, consigliere e consiglieri,

il Municipio sottopone qui il messaggio inerente la sottoscrizione della Convenzione tra i tre Comuni del Distretto di Blenio e l'Associazione Raggiolisole.

Viene in questo modo concretizzato il contenuto della mozione approvata dal legislativo nella seduta del 4 novembre 2019.

L'Associazione Raggiolisole è stata costituita il 17 novembre 2019 allo scopo di gestire un micronido/asilo nido in valle di Blenio.

Essa non ha scopo di lucro e la sua organizzazione segue quanto stabilito dagli artt. 60 e segg. Codice civile svizzero (CCS).

La struttura sarà aperta almeno dieci ore al giorno per cinque giorni alla settimana e per tutto l'anno, salvo le vacanze estive (3 settimane consecutive), quelle natalizie (2 settimane) e i normali giorni di festività, chiusure che saranno comunque sempre preannunciate.

La gestione sarà garantita da una direttrice a tempo pieno e da due educatrici, una a tempo pieno e un'altra a tempo parziale, debitamente formate per questi ruoli.

La presente Convenzione riguarda il finanziamento dei costi di gestione della struttura mentre lascia all'Associazione un'ampia autonomia gestionale ed organizzativa, fermo restando che il Cantone ha un costante compito di vigilanza riconducibile alla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) e al relativo Regolamento d'applicazione.

Il testo è stato discusso e concordato tra i tre Municipi e il Comitato dell'Associazione nel corso del mese di gennaio.

Per una migliore comprensione vengono ripresi alcuni articoli con un breve commento:

Art. 1 Ente gestore del Nido d'infanzia

La struttura sarà, per motivi facilmente comprensibili, ubicata nella zona centrale della valle. L'articolo precisa inoltre gli obblighi dell'Associazione a tutela di interessi di terzi.

Art. 2 Modalità di gestione

Le parti, dato che i Comuni sono degli importanti finanziatori, hanno ritenuto di codificare il principio di garantire la priorità d'iscrizione ai bambini di famiglie domiciliate in valle.

Art. 3 Vigilanza sulla gestione del Nido d'Infanzia

Come sopra indicato, la vigilanza (sulla logistica e sulla gestione) spetta agli Uffici cantonali del DSS. I Municipi si riservano il diritto di chiedere informazioni sulla gestione della struttura. Dal canto suo, l'Associazione presenterà ai tre Municipi un rapporto di attività annuale comprendente anche un resoconto economico.

Art. 4 Finanziamento della struttura

Giusta l'art 21 dello Statuto, l'Associazione dovrà finanziare la propria attività tramite le tasse dei soci, contributi comunali, sussidi cantonali, prestiti, lasciti, ecc.

Per quanto concerne gli indicativi costi di gestione corrente (annuale) nonché le entrate si rinvia al preavviso del Municipio sulla mozione (v. CC 4.11.2019).

Il finanziamento avverrà tramite una quota fissa e una quota per ogni giornata di presenza di ogni bambino domiciliato. Calcolando che al massimo vi è una frequenza di 240 giorni all'anno, ogni bambino domiciliato può comportare una spesa minima di CHF 480.- e massima di CHF 960.- /anno.

Il loro ammontare sarà determinato entro una "forchetta" per permettere ai Municipi di avere una certa flessibilità nel corso degli anni.

Nel peggiore dei casi, qualora ad esempio tutti i dieci bambini con la frequenza massima fossero domiciliati nel nostro Comune, il costo assunto sarebbe di CHF 34'600.- . In ogni caso, metà di questi costi potranno essere detratti dalla partecipazione comunale ai costi che il Cantone addebita ai Comuni per le politiche di sostegno alle famiglie.

Art. 6 Contestazioni

Eventuali disaccordi tra le parti dovranno per quanto possibile essere risolti in via bonale. Qualora ciò non fosse possibile, si farà capo alle usuali istanze ricorsuali del diritto pubblico (Consiglio di Stato, TRAM).

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore solo se i tre legislativi la approveranno e dopo la ratifica del Cantone (Sezione degli enti locali). Viene stabilita una durata rinnovabile tacitamente (in assenza di disdetta).

Visto quanto precede,

s'invita il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvata la Convenzione tra l'Associazione Raggiadisole e i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle concernente il finanziamento dei costi di gestione del Nido d'Infanzia del Distretto di Blenio.
2. La Convenzione entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali.

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.